

SENTENZA DELLA CORTE  
DEL 27 MARZO 1974<sup>1</sup>

**Belgische Radio en Televisie e Société  
belge des auteurs,  
compositeurs et éditeurs  
contro SV SABAM e NV Fonior  
(domanda di pronunzia pregiudiziale,  
proposta dal Tribunal de Première Instance de Bruxelles)**

«BRT — II»

Causa 127-73

**M a s s i m e**

1. *Concorrenza — Posizione dominante sul mercato — Diritti d'autore — Gestione da parte di un'impresa — Abuso — Competenza del giudice nazionale*  
(Trattato CEE, art. 86)
2. *Concorrenza — Disciplina comunitaria — Deroghe — Imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale — Definizione — Interpretazione restrittiva — Competenza del giudice nazionale*  
(Trattato CEE, art. 90, n. 2)

1. Il fatto che una società incaricata della gestione di diritti d'autore, la quale occupi una posizione dominante ai sensi dell'art. 86, imponga ai suoi membri obblighi non indispensabili al raggiungimento dello scopo sociale, e tali quindi da limitare in modo iniquo il libero esercizio dei diritti d'autore, può costituire sfruttamento abusivo di posizione dominante.

L'eccessività degli obblighi così imposti deve venir valutata dal giudice, il quale terrà conto tanto dell'effetto di ogni singola clausola, quanto dell'effetto derivante dalla loro interazione. Spetta al giudice nazionale valutare se, ed in quale misura, le pratiche abu-

sive eventualmente accertate arrechino danno agli autori o a terzi interessati, e trarne le conseguenze circa la validità e l'efficacia dei contratti litigiosi, «in toto» o in singole loro clausole.

2. Poiché l'art. 90, n. 2, consente che in determinate circostanze si deroghi alle norme del trattato, la definizione delle imprese cui esso si riferisce va interpretata restrittivamente.

Imprese private possono eventualmente ricadere sotto la predetta norma solo quando siano state incaricate dalla pubblica autorità della gestione di servizi d'interesse economico gene-

1 — Lingua processuale: l'olandese.

rale. Spetta pertanto al giudice nazionale accertare se un'impresa che invoca a proprio favore, ai sensi dell'art. 90, n. 2, una deroga alle norme del

trattato, sia stata effettivamente incaricata dallo Stato membro di gestire servizi d'interesse economico generale.

Nel procedimento 127-73,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal Tribunale di Bruxelles, nelle cause dinanzi ad esso pendenti fra:

1. BELGISCHE RADIO EN TELEVISIE (RADIO-TELEVISIONE BELGA)

e

NV FONIOR

2. SV SABAM (UNIONE BELGA DEGLI AUTORI, COMPOSITORI ED EDITORI)

e

NV FONIOR

3. BELGISCHE RADIO EN TELEVISIE

e

SV SABAM E NV FONIOR,

domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 86 e 90, n. 2, del trattato CEE,

LA CORTE,

composta dai signori: R. Lecourt, presidente; A. M. Donner e M. Sørensen, presidenti di Sezione; R. Monaco, J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore, H. Kutscher, C. Ó Dálaigh e A. J. Mackenzie Stuart (relatore), giudici;

avvocato generale: H. Mayras,  
cancelliere: A. Van Houtte,